



CITTÀ DI CANICATTÌ
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Ufficio Gabinetto del Sindaco

* * * * *

ORDINANZA SINDACALE N. 184 DEL 18 OTT. 2019

OGGETTO: Misure a tutela dell'incolumità pubblica in occasione della Fiera del Rosario 2019 –
ORDINANZA.-

IL SINDACO

Premesso che dal 19 al 22 ottobre 2019 si svolgerà nella zona "Oltreponte" (Via Magg. Toselli e traverse, Via C. Alberto e zone adiacenti, strada di collegamento tra Largo Oberdan e la Via M. Saetta) la tradizionale Fiera del Rosario

Ritenuto che si prevede una notevole affluenza di pubblico che visiterà i vari stands espositivi, per cui si ravvisa la necessità di aumentare e potenziare tutte le misure di sicurezza, nonché adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo nonché il rispetto delle garanzie di "Safety" (misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di "Security" (servizi di ordine e sicurezza pubblica e la correlata individuazione delle migliori strategie operative);

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire, ridurre e (ove possibile) eliminare pericoli per l'incolumità dei cittadini, attraverso iniziative e misure di contrasto;

Rilevato che la predisposizione delle misure di cui in oggetto impone l'intervento diretto dell'organo monocratico comunale, con i poteri dell'Ufficiale di Governo, per l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente finalizzato:

- a vietare lungo le aree pubbliche interessate dalla manifestazione, la vendita e la detenzione di ogni genere di bevanda alcolica e di ogni genere di bevanda, in contenitori di vetro e lattine;
- vietare nelle aree pubbliche e nei pubblici esercizi la vendita, la detenzione ed il consumo di superalcolici, dalle ore 08:00 del 19 alle ore 24:00 del 22 ottobre 2019;
- vietare nei giorni dello svolgimento della fiera in tutto il centro urbano della Città di Canicattì la l'accensione non autorizzata di prodotti pirotecnici di ogni genere (compresi quelli di libera vendita);
- vietare l'introduzione nelle aree dove avrà luogo la manifestazione del c.d. spray al peperoncino e di corpi contundenti, bastoni o altri oggetti idonei ad arrecare offesa e/o disturbo alle persone;
- richiamare l'osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale n. 88 del 15.12.2005 agli artt. 6, comma 1 lett. q) ed r) circa il divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi, sparare mortaretti o altri simili apparecchi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, 76 per quanto concerne la vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro in occasione di feste e ricorrenze;

Vista l'Ordinanza n. 176 del 8 ottobre 2019 ad oggetto "Disciplina veicolare in via C. Alberto e traverse occasione della fiera del Santo Rosario;

Richiamata la propria Ordinanza n. 169 del 26 settembre 2016, che vieta la vendita e il consumo di alimenti e bevande in contenitori e o bottiglie di vetro in prossimità di pubblici esercizi esistenti

sul territorio Comunale;

Considerato che il particolare generale contesto, sia nazionale che internazionale, impone - in occasione di manifestazioni pubbliche con prevedibile notevole affluenza di persone - il rafforzamento di misure di prevenzione per il mantenimento di elevati livelli di sicurezza;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Visti :

- la legge n. 142/1990 (nel testo vigente), come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 (come nel tempo modificata ed integrata);
- la legge regionale n. 7 del 1992;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (nel testo vigente);
- la legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti locali in Sicilia;
- il vigente O.R.FE.LL. (Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia), approvato con legge regionale 15, marzo 1963, n. 16 (come nel tempo modificato ed integrato);
- la legge n. 689 del 1981 (nel testo vigente);
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48) recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

Tenuto presente ed applicato l'art. 54, comma 1 lett. c) e comma 4 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (nel testo vigente);

ORDINA

fermo restando le disposizioni di cui:

- all'art. 76 del medesimo regolamento di polizia urbana (divieto di vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro dalle 22:00 alle 06:00 nonché in occasione di feste e ricorrenze);
- all'ordinanza sindacale n. 169 del 26 settembre 2016, che vieta la vendita e il consumo di alimenti e bevande in contenitori e o bottiglie di vetro in prossimità di pubblici esercizi esistenti sul territorio Comunale;

per i motivi in premessa espressi, che costituiscono l'articolato motivazionale del presente provvedimento, nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019:

- a) è fatto divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
- b) dalle ore 08:00 del 19 alle ore 24:00 del 22 ottobre 2019:
 - è vietata la vendita, la detenzione ed il consumo di superalcolici nelle aree pubbliche e nei pubblici esercizi;
 - è vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine a tutti gli esercizi commerciali ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso ed ambulanti;
 - è vietato a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento della manifestazione e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro o lattine;
 - è fatto divieto di vendita e di accensione non autorizzata in tutto il centro urbano della Città di prodotti pirotecnici di ogni genere (compresi quelli di libera vendita), nonché divieto di ingresso del c.d. spray al peperoncino (o comunque urticante) e di corpi contundenti, bastoni o altri oggetti idonei ad arrecare offesa e/o disturbo alle persone nelle aree ove avranno luogo le celebrazioni e le processioni e comunque nei luoghi di aggregazione e in tutti i luoghi affollati;
- c) è fatto divieto da parte degli operatori economici che somministrano alimenti e bevande di fare uso di sistemi di alimentazione per la cottura di cibi che utilizzano bombole in gpl o fiamme libere (barbecue);
- c) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVISA

i trasgressori della presente ordinanza, salvo ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa da C.25,00 a C.500,00 ai

sensi dell'art.7 bis del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta determinato con delibera di Giunta Comunale o, in mancanza, dall'art.16 comma 1° della legge n. 689/81 e s.m.i..

Nei casi in cui sussistono dubbi circa l'identità o la reale residenza o dimora del trasgressore, l'importo della sanzione dovrà essere oblatto nelle mani degli organi accertatori, che ne rilasceranno ricevuta;

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata. L'inottemperanza a tale ordine impartito dagli organi preposti alla vigilanza verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà la misura cautelare del sequestro amministrativo delle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell'illecito, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3° dell'art. 20 della legge n.689/81.

DISPONE

che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'Albo pretorio Comunale e sul sito ufficiale dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione del dispositivo, la presente viene trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento;
- alla Questura di Agrigento;
- Al Commissariato di P.S. di Canicattì;
- alla Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Canicattì;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì;
- al Comando di Polizia Municipale di Canicattì.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il responsabile del procedimento
Geom. Gioachino Cipollina

Il Dirigente
Dr. Angelo Licata

IL SINDACO
Avv. Ettore Di Ventura

